



INFORMAZIONI AMBIENTALI - DIFFUSIONE E ACCESSO

Con il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 l'Italia ha dato attuazione alla direttiva comunitaria 2003/4/CEE sull'accesso al pubblico all'informazione ambientale. Questa direttiva e la norma italiana di recepimento si imperniano essenzialmente su due principi:

- il diritto del pubblico all'informazione ambientale
- il dovere da parte della pubblica amministrazione di diffondere l'informazione ambientale.

Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 prevede altresì che le Amministrazioni pubbliche pubblichino sui loro siti istituzionali le informazioni ambientali da esse detenute in un'apposita sezione detta "Informazioni ambientali".

Queste norme contribuiscono a rendere effettivi i tre pilastri della democrazia ambientale, ovvero l'accesso alle informazioni, la partecipazione dei cittadini e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, esplicitati nella convenzione di Aarhus del 1998.

Informazione ambientale

E' qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma concernente l'ambiente. Rientrano nella definizione tutte le informazioni riguardanti lo stato delle acque, dell'aria, del suolo, della fauna, della flora, del territorio e dei siti naturali, nonché i fattori, quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, le emissioni, gli scarichi che incidono o possono incidere su tali componenti ambientali.

Si intendono per informazioni ambientali anche le attività o le misure, legislative e amministrative (piani, programmi, relazioni, analisi costi-benefici, provvedimenti amministrativi), che incidono o possono incidere sull'ambiente.

Sono da ricomprensivi anche lo stato della salute e sicurezza umana (compresa la contaminazione della catena alimentare), le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dalle condizioni ambientali.

Diritto di accesso alle informazioni ambientali

Chiunque faccia richiesta ha diritto di accedere alle informazioni relative all'ambiente in possesso delle Amministrazioni pubbliche, senza dover dichiarare o dimostrare il proprio interesse.

Limitazioni ed esclusioni

In alcuni casi, previsti dalla normativa (art. 5 del decreto legislativo n. 196/2005), l'accesso può essere differito, escluso o limitato.

Esercizio del diritto di accesso presso l'Agenzia provinciale per l'ambiente

La richiesta di accesso alle informazioni ambientali detenute dall'Agenzia provinciale per l'ambiente può essere presentata in via informale, presentandosi presso gli uffici dell'Agenzia, o in forma scritta. A tal fine può essere utilizzato l'apposito modulo inviandolo via posta, tramite fax, e-mail o PEC insieme ad una copia del documento di identità. È altresì possibile delegare qualcuno, sia per la presentazione della richiesta che per il ritiro delle informazioni ambientali.

Il/la richiedente deve indicare l'informazione a cui si desidera accedere oppure gli estremi del documento che la contiene e di cui si vuole prendere visione o avere copia (ovvero gli elementi che consentano di individuarlo); è necessario, inoltre, provare la propria identità e gli eventuali poteri rappresentativi.

Costi

La presa visione e l'esame dei documenti, con facoltà di prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte il contenuto, sono gratuiti.



Il rilascio di documenti in formato elettronico è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Il rilascio di copia fotostatica o di copia autentica di qualsiasi documento è subordinato al pagamento dei seguenti importi:

- a) 25 cent a facciata per la copia in bianco e nero su carta di formato non superiore a 210x297 mm;
- b) 45 cent a facciata per la copia in bianco e nero su carta di formato superiore a 210x297 mm;
- c) 75 cent a facciata per la copia a colori su carta di formato non superiore a 210x297 mm;
- d) 1,40 euro a facciata per la copia a colori su carta di formato superiore a 210x297 mm.

Per gli importi inferiori a 2,00 Euro non è dovuto alcun rimborso. Non è consentito frazionare la richiesta di copie degli stessi documenti allo scopo di essere esentati dal pagamento.

Nel caso di richiesta di copia conforme all'originale, è dovuto anche il pagamento dell'imposta di bollo.

La copia dei documenti è rilasciata previo pagamento del corrispettivo dovuto, nelle forme e con le modalità previste per i pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni.

Il rilascio di pubblicazioni edite dall'amministrazione e messe a disposizione del pubblico è gratuito.

Termini

L'Amministrazione pubblica mette a disposizione del/della richiedente l'informazione ambientale prima possibile e, comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta ovvero 60 giorni nel caso di richieste complesse. In tal caso l'amministrazione informa tempestivamente il/la richiedente della proroga e dei motivi che la giustificano.

Riferimenti normativi

- Convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale
- Direttiva 2003/4/CEE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale
- Decreto legislativo 195 del 19 agosto 2005 di attuazione alla direttiva 2003/4/CEE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" in particolare artt. 5 e 40
- Decreto del Presidente della Provincia 13 gennaio 2020, n. 4, "Regolamento sull'esercizio del diritto di accesso nonché dei diritti derivanti dagli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni delle pubbliche amministrazioni", in particolare artt. da 44 a 46